#### NUMERO 9 DEL 6 MARZO 2020

#### LA SETTIMANA IN BREVE

#### LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

Pagina 3

#### LA SCHEDA INFORMATIVA

#### O CORONAVIRUS: DIFFERIMENTO 730, CU E COMUNICAZIONI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL 9/2020 con ulteriori misure per il contenimento degli effetti negativi del Covid-19. Tra le disposizioni più importanti il differimento dei termini di invio delle comunicazioni dei dati relativi agli oneri detraibili e deducibili, delle Certificazioni Uniche 2020, del Mod. 730/2020.

Pagina 6

DETRAZIONE ONERI E OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DAL 1° GENNAIO 2020

Dal 1° gennaio 2020, le spese che possono essere detratte nella misura del 19% nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche devono essere pagate con mezzi diversi dal contante; in caso contrario tali spese non possono più essere recuperate. In questa scheda si riepilogano le novità in argomento

Pagina 9

#### TAGLIO CUNEO FISCALE

Il decreto legge n. 3/2020 in questi giorni in corso di conversione in legge, ha disciplinato l'atteso taglio al "cuneo fiscale", ovvero la riduzione della tassazione sul lavoro dipendente, che entra in vigore da luglio 2020. Vediamo la disciplina e il calcolo dei benefici attesi in busta paga.

Pagina 12

#### AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

#### CERTIFICAZIONE UNICA

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate per compilare il Modello CU 2020 (Certificazione Unica 2020).

Pagina 16

#### Prassi della settimana

#### O I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Pagina 23

#### SCADENZARIO

O SCADENZARIO DAL 6.03.2020 AL 20.03.2020

Pagina 24

#### Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana, caratterizzata dalla gestione dell'emergenza Coronavirus.

#### Coronavirus 2020: agevolazioni per i Comuni della Zona Rossa

Sono molte le misure messe in campo per cercare di arginare l'emergenza del cd. Coronavirus, il COVID-19. In particolare, per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo') sono state approvato le seguenti misure emergenziali:

- Premi assicurativi sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini per i versamenti dei premi, o delle relative rate di premio, per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
- Bollette Sospensione fino al 30 aprile 2020 delle bollette di luce, gas, acqua e dei rifiuti.
- Diritti camerali Sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini per i versamenti del diritto annuale, e delle sanzioni per le imprese iscritte in ritardo alla camera di commercio; che abbiano tardato la denuncia al REA; che abbiano depositato in ritardo il modello unico di dichiarazione o la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.
- Quote degli utili dovuti dalle società cooperative Sospensione fino al 30 novembre 2020 dei termini relativi agli adempimenti ed al versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta.
- Cartelle di pagamento Proroga al 31 maggio dei versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; "rottamazione-ter"; "saldo e stralcio".
- Intermediari ubicati nella zona rossa Sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della "zona rossa" ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.
- Ratei mutui immobili Sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per

- immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
- In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni di cui all'articolo 1 o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta, ai sensi del comma 2, un'indennità mensile pari a 500,00 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.

#### Fatture elettroniche: nuovo tracciato. Ecco cosa cambia

Con il provvedimento 99922 del 28 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto modifiche al tracciato xml e inserito codici natura più dettagliati e obbligatori a partire dal 1° ottobre 2020. Tra le novità per la fatturazione elettronica:

- "Tipo documento": Sarà garantita maggiore flessibilità per il contribuente nella redazione delle fatture elettroniche essendone state previste nuove tipologie ad ampliare la gamma di quelle esistenti. Questo consentirà altresì all'ADE una maggiore precisione nel predisporre le dichiarazioni IVA precompilate per ogni contribuente.
- "Natura documento": I codici da utilizzare per definire la natura delle operazioni verranno in alcuni casi maggiormente dettagliati a garantire maggiore chiarezza dei documenti.

#### Crisi d'Impresa: ok al rinvio del termine per la nomina del revisore

Il testo del Milleproroghe ha mantenuto le novità relative al Codice della Crisi. La Legge è infatti entrata in vigore in data 1° marzo 2020. In particolare, con riferimento all'obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore (ai sensi dell'art. 379 CCII) si ricorda che il termine è scaduto lo scorso 16 dicembre. Tuttavia, il Decreto Milleproroghe, ha previsto un rinvio del termine, consentendo alle imprese fino a sei mesi in più per adeguarsi alla normativa. Di conseguenza le imprese avranno tempo per adeguarsi fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019. Il termine per la nomina è quindi slittato al 29 aprile 2020 (e nell'ipotesi di rinvio dei termini di approvazione ex art. 2364 comma 2 secondo periodo c.c., entro il 28 giugno 2020).

#### Imposta di bollo: esenzione per gli attestati degli studenti

Esenzione da imposta di bollo su tutti gli atti relativi al percorso scolastico degli studenti: iscrizioni, frequenze, esami, pagelle e qualsiasi altro certificato viene rilasciato senza alcun versamento di imposta. Ciò a partire dall'asilo nido fino all'università. Si tratta di un importante chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, fornito mediante la Risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 3 del 20 Febbraio 2020. In aggiunta, vengono segnalate tutte le istruzioni per chiedere il rimborso delle tasse scolastiche, nel caso in cui, per errore, siano state versate dal contribuente. L'Agenzia delle Entrate prevede infatti una procedura automatizzata che garantisce l'accredito delle somme.

## Separazione consensuale e vendita dell'immobile: addio ai benefici prima casa

Decadono dall'agevolazione "prima casa" i coniugi che si separano e successivamente cedono a terzi l'immobile per cui hanno fruito delle agevolazioni. A dirlo l'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello 80 del 27 febbraio 2020

#### Consultazione fatture elettroniche: possibile aderire fino al 4 maggio

Non c'è pace per il servizio di adesione alla consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati, il cui termine per l'adesione continua a slittare. Il nuovo termine è il 4 maggio 2020 e i consumatori finali che abbiano effettuato l'adesione al servizio possano consultare le proprie fatture ricevute a decorrere dal 1° marzo 2020

Com'è noto, l'Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione

- agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute
- ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute.

Concludiamo informando che dal 1° al 31 marzo 2020 è possibile presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali effettuati o da effettuare nel 2020 (Cd. Bonus pubblicità 2020).

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

#### OGGETTO: CORONAVIRUS: DIFFERIMENTO 730, CU E COMUNICAZIONI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL 9/2020 con ulteriori misure per il contenimento degli effetti negativi del Covid-19. Tra le disposizioni più importanti il differimento dei termini di invio delle comunicazioni dei dati relativi agli oneri detraibili e deducibili, delle Certificazioni Uniche 2020, del Mod. 730/2020.

In questa scheda riepiloghiamo le novità.

	CORONAVIRUS: DIFFERIMENTO 730, CU E COMUNICAZIONI
PREMESSA	Per contenere gli effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale, legati all'emergenza COVID-19, il Consiglio dei Ministri ha emanato il DL 9/2020, contenente una serie di misure agevolative. In questa sede riepiloghiamo quelle di contenuto fiscale. In particolare, vengono:  • anticipate al 1° gennaio 2020 (anziché al 1° gennaio 2021) le nuove scadenze per le certificazioni dei sostituti d'imposta, dichiarazioni precompilate e modello 730;  • previsti determinati differimenti di tali termini con riferimento al solo anno 2020.
NUOVI TERMINI DICHIARAZIONE PRECOMPILATA	Per il solo anno 2020 viene prorogato il termine per la messa a disposizione del 730 precompilato da parte dell'Agenzia delle Entrate, che slitta pertanto dal 15.04 al 5 maggio 2020¹.  Il termine per l'invio del mod. 730/2020, previsto inizialmente per il 23 luglio slitta al 30.09.2020, indipendentemente dalla modalità di presentazione.
NUOVI TERMINI COMUNICAZIONI SPESE ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI	Viene differito dal 28 febbraio al 31 marzo il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri detraibili e deducibili ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata. Si tratta in particolare dell'invio dei dati per:  interessi passivi;  premi per contratti di assicurazione;  spese per frequenza asili nido;  spese per frequenza Università;  spese funebri;  spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, arredo, riqualificazione

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dal 2021, si ricorda, il termine diventerà il 30 aprile. Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133

Milano (MI) Ufficio

	T				
	energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali <sup>2</sup> .				
NUOVI TERMINI CERTIFICAZIONI UNICHE	Viene prorogato dal 9 marzo al <b>31 marzo 2020</b> il termine di invio delle Certificazioni Uniche 2020 e di consegna ai soggetti interessati. Resta fermo al 2.11.2020 (termine di presentazione del mod. 770/2020) il termine per l'invio delle Certificazioni Uniche 2020 non rilevanti ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.  Viene altresì prorogato al 31 marzo 2020 il termine entro il quale il sostituto d'imposta deve comunicare all'Agenzia delle Entrate la scelta del soggetto tramite il quale rendere disponibili i dati del risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4) per l'esecuzione delle conseguenti operazioni di conguaglio.				
	Nei confronti delle	persone fisiche/giuridi	che che, alla data del 21.02.2020,		
	avevano la residen:	za o la sede legale/ope	erativa, in uno dei seguenti comuni:		
		C.d. ZONA R	OSSA		
	REGIONE	COMUNI	Ī		
		Bertonico	Fombio		
	1044545514	Casalpusterlengo	Maleo		
	LOMBARDIA	Castelgerundo	San Fiorano		
		Castiglione d'Adda	Somaglia  Terranova dei Passerini		
	VENETO	Codogno	Terranova dei Passerini		
	VENETO Vo'				
SOSPENSIONE VERSAMENTO CARTELLE	vengono sospesi i termini di versamento scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 30 aprile, derivanti da:  - cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; - avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate; - avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e assicurativi; - atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli; - nuovi atti esecutivi da parte degli enti territoriali I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 31 maggio 2020.  Sempre in relazione ai medesimi soggetti sono differiti al 31.05.2020 (di fatto 01.06.2020 in quanto il 31 maggio cade di domenica) il termine di versamento, previsto per il 28.2, relativo alla c.d. rottamazione ter e quello				
SOSPENSIONE	previsto per il 31.03 relativo al c.d. "saldo e stralcio".  La sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari				
ADEMPIMENTI	La sospensione de		aog aacpciiii iiibolaii		

 $<sup>^2</sup>$  viene pertanto superata la proroga al 9.3.2020 prevista con il Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate n. 100083 del 28.02.2020

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133
Milano (MI) Ufficio

TRIBUTARI PER	prevista dal Dm 24/02/2002 viene estesa anche a quelli effettuati o a carico		
PROFESSIONISTI CONSULENTI E CAF	di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o		
	operino nei Comuni della c.d. zona rossa, anche per conto di aziende e		
	clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in		
	cui i soci residenti nei comuni appartenenti alla zona rossa rappresentino		
	almeno il 50% del capitale sociale.		
	In favore dei datori di lavoro operanti nei territori dei comuni appartenenti alla		
SOSPENSIONE	zona rossa viene prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti		
PAGAMENTO	e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E	periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.		
ASSISTENZIALI	Tali adempimenti e versamenti dovranno essere effettuati a far data dal 1°		
	maggio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate		
	mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.		
	Nei Comuni della "zona rossa" sono <b>sospesi fino al 30 aprile 2020</b> :		
	<ul> <li>i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale;</li> </ul>		
	i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che		
	presentano in ritardo:		
SOSPENSIONE	√ le domande di iscrizione alle Camere di commercio;		
PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE	✓ le denunce al REA;		
	√ il modello unico di dichiarazione previsto dalla Legge n. 70/1994;		
	✓ la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento		
	della relativa tariffa.		
	Tali pagamenti sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al		
	termine del periodo di sospensione.		
	Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour		
	operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel		
	territorio dello Stato, sono <b>sospesi</b> , dalla data di entrata in vigore del D.I.		
	9/2020 e fino al 30 aprile 2020:		
MISURE A FAVORE	<ul> <li>i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, che i predetti soggetti</li> </ul>		
DEL SETTORE	operano in qualità di sostituti d'imposta;		
TURISTICO	<ul> <li>i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali</li> </ul>		
	e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.		
	Tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi,		
	in un'unica soluzione <b>entro il 31 maggio 2020</b> . Non si fa luogo al rimborso delle		
	ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per		

l'assicurazione obbligatoria già versati.

## OGGETTO: DETRAZIONE ONERI E OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DAL 1° GENNAIO 2020

Dal 1° gennaio 2020, le spese che possono essere detratte nella misura del 19% nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche devono essere pagate con mezzi diversi dal contante; in caso contrario tali spese non possono più essere recuperate. In questa scheda si riepilogano le novità in argomento, affinché il contribuente non perda la detrazione per le spese sostenute nell'anno corrente.

#### TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DETRAIBILI: NOVITA' DAL 1°GENNAIO 2020

Sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2021 (anno di imposta 2020) nella misura del 19%, solo se il **pagamento** avviene con mezzi diversi dal contante, gli oneri relativi a:

- interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili,
- spese per istruzione,
- spese funebri,
- spese per l'assistenza personale,
- spese per attività sportive per ragazzi,
- spese per intermediazione immobiliare,
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede,
- erogazioni liberali,
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico,
- spese veterinarie,
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni,
- spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale,
- alcune spese sanitarie.

# ONERI DETRAIBILI AL 19% SOLO SE PAGATI CON MEZZI TRACCIABILI

I MEZZI DI PAGAMENTO AMMESSI	Ai fini della detraibilità delle spese per oneri il pagamento deve avvenire con mezzi tracciabili, quindi diversi dal contante, quali:  Bonifico bancario/postale Carte di debito Carte di credito Carte prepagate Assegni bancari Assegni circolari Altri sistemi di pagamento elettronico.		
SE IL PAGAMENTO AVVIENE IN CONTANTI	Attenzione deve essere prestata al fatto che il pagamento in contanti delle spese per le quali è previsto il recupero del 19% dall'imposta lorda, determina la perdita della detrazione nella dichiarazione dei redditi.		
SPESE SANITARIE CHE POSSONO ANCORA ESSERE PAGATE IN CONTANTI	Per espressa previsione normativa, continuano ad essere detraibili, anche se pagate in contanti, le spese relative:  all'acquisto di medicinali e dispositivi medici,  le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.		
LIMITAZIONE ALLA DETRAZIONE IN FUNZIONE DEL REDDITO	La detrazione degli oneri spetta  • per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda i 120.000 euro;  • in misura ridotta, quando il reddito complessivo supera i 120.000 euro. In questo caso la riduzione è calcolata facendo il rapporto tra 240.000 euro diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.  Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.		

Non si tiene conto dell'ammontare del reddito complessivo, e quindi non si applicano misure ridotte di detrazione, per le spese riferite a interessi passivi per mutui e alle spese sanitarie, quali:

- oneri relativi agli interessi passivi e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati,
- interessi passivi, e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro,

#### NON RIENTRANO NEL LIMITE DI REDDITO

- interessi passivi e relativi oneri accessori, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 2.582,28 euro,
- le spese sanitarie, per la parte che eccede 129,11 euro. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del DM della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

#### OGGETTO: TAGLIO CUNEO FISCALE LAVORO DIPENDENTE: "NUOVO BONUS RENZI"

Il decreto-legge n. 3/2020 "Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente", in questi giorni in corso di conversione in legge, ha disciplinato l'atteso taglio al "cuneo fiscale", ovvero la riduzione della tassazione sul lavoro dipendente, annunciato già dalla legge di bilancio 2020, L.160 2019, che aveva stanziato le risorse necessarie.

Il risparmio fiscale nelle buste paga dei lavoratori dipendenti si realizzerà attraverso un doppio meccanismo:

- incremento del Bonus Renzi (oggi pari a 80 euro per i redditi lordi annui fino a 24.600 euro, poi in decalage fino alla soglia di 26.600 euro)<sup>3</sup> e ampliamento della platea di beneficiari fino a 28mila euro di reddito lordo
- nuova detrazione di imposta per lavoro dipendente applicabile dai 28 a 40 mila euro di retribuzione lorda.

La misura riguarda circa 16 milioni di lavoratori subordinati, sia del settore privato che del pubblico impiego ed entrerà in vigore dal 1° luglio 2020. E' una misura strutturale, cioè non ha scadenza. Di seguito vediamo la disciplina in dettaglio ed alcuni esempi dei risparmi nei cedolini paga mensili previsti nel 2020.

#### Taglio cuneo fiscale lavoro dipendente

TAGLIO CUNEO FISCALE NORMATIVA: DL 3/2020 Il decreto-legge 3 2020 prevede all'art. 1 "Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati" che: "venga riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro. Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e si applica a partire dal 1º luglio 2020. I sostituti di imposta riconoscono il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1º luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora si riveli non spettante, i medesimi sostituti

12

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> I nuovi limiti di reddito del BONUS RENZI sono stati fissati dalla legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) che prevede nello specifico che "nel comma 1-bis dell'articolo 13 del TUIR le parole 24.000 euro, sono sostituite dalle seguenti 24.600 euro e le parole 26.000, ovunque ricorrono, sono sostitute dalle seguenti 26.600 euro.".

provvedono al recupero nei periodi successivi. I sostituti d'imposta compensano il credito in sede di compensazione.

Inoltre all'art. 2 si aggiunge che: "In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e I), del testo unico delle imposte sui redditi, spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo massimo per il 2020 pari a:

- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro."

Si ricorda che la normativa attuale garantisce il bonus Renzi ai titolari di:

- redditi da lavoro dipendente, ad esclusione dei pensionati (ex art. 49, comma 2, lett. a) del Dpr. n. 917/1986);
- i **redditi assimilati a lavoro dipendente** previsti dall'art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis), e l) del Dpr. n. 917/1986);

Anche il nuovo taglio del cuneo fiscale, che comprende un rafforzamento del bonus Renzi, riguarderà dunque:

- i lavoratori dipendenti;
  - i soci di cooperative;
  - i lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi;
  - i titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale;
  - i collaboratori coordinati e continuativi;
  - i sacerdoti:
  - i lavoratori socialmente utili;
  - i percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione NASpl e indennità Ape sociale.

Sono esclusi i pensionati.

#### SOGGETTI BENEFICIARI

#### CONTRIBUTO INTEGRATIVO (nuovo bonus Renzi)

Per il calcolo del contributo integrativo (nuovo bonus Renzi) per i redditi fino 28mila euro si prende a riferimento la retribuzione lorda, comprensiva di eventuali straordinari e al netto delle trattenute previdenziali pari al 9,19% e dell'IRPEF e si verifica lo scaglione di reddito. Da luglio 2020 il bonus viene aggiornato da 80 a 100 euro mensili. Restano sempre esclusi i cd. *Incapienti* ovvero coloro che hanno un reddito inferiore a 8000 euro, soglia di non imponibilità IRPEF.

Per "reddito" attualmente si intende il **reddito complessivo dell'interessato, al netto di quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e relative pertinenze. Si presume che, salvo disposizioni contrarie, anche per il bonus Renzi potenziato **si prenderà a riferimento** il reddito complessivo del lavoratore.

#### MODALITA APPLICATIVE

#### DETRAZIONE DI IMPOSTA PER I REDDITI A PARTIRE DA 28MILA EURO

- per i lavoratori che percepiscono redditi di importo lordo compreso tra 28.000 euro
   e 35.000 euro sarà istituita una specifica detrazione di imposta. Il calcolo è il seguente: 480 + [120 x (35.000 reddito) / 7.000].
- Per chi invece ha un reddito compreso tra i 35.000 euro ed i 40.000 euro, la formula da applicare è la seguente 480 x [(40.000 – reddito) / 5.000].

Il sostituto d'imposta che come per il Bonus Renzi dovrà gestire l'erogazione del beneficio, ha l'obbligo di verificare l'effettiva spettanza del beneficio in sede di conguaglio, dovendo provvedere al relativo recupero se risulta non spettante; se superiore a 60 euro potrà essere conguagliato in 4 (o più probabilmente 8)<sup>4</sup> tranches, a partire dal primo mese di spettanza. Il credito maturato dai sostituti di imposta sarà recuperato tramite compensazione.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La bozza della legge di conversione del 3.3.2020 prevede 8 rate rispetto alle 4 del decreto-legge.

Si ipotizzano di seguito alcuni casi di retribuzione (soggetti senza carichi di famiglia contributi previdenziali 9,19% - non sono considerate le addizionali IRPEF)<sup>5</sup>

#### I RISPARMI IN BUSTA PAGA

retribuzione lorda annua	Netto in busta	irpef Iorda	irpef netta	Vecchio bonus Renzi (per 6 mesi)	Nuovo tratt. Integrativo 2020 (per 6 mesi)	Nuova detrazione fiscale per lavoro dipendente 2020 (6 mesi)	vantaggio mensile rispetto al 2019
12.000	11.220,18	2.506,36	757,02	480	600	-	+20
24.000	18.847,78	5.284,49	4.026,62	480	600	-	+ 20
30.000	22.099,53	6.755,61	5.743,47	ı	600	-	+100
35.500	25.019,14	8.570,27	7.745,76	ı	_	527,36	+87,84
38.543	26.584,88	9.620,34	8.895,93	-	-	479,91	+79,98
43.000	28.559,12	11.158,35	10.580,55	-	-	91,36	+15,22

### E

Le risorse stanziate a partire da luglio 2020 dalla legge di bilancio n 160 2019 ammontano a:

- \* 3 miliardi di euro per il 2020 e
- circa 6 miliardi per il 2021.

Erano previsti fino a qualche settimana fa ulteriori stanziamenti per una revisione più ampia delle aliquote fiscali dal 2021, ma la nuova emergenza Coronavirus potrebbe avere effetti depressivi sull'economia e modificare le priorità del prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria.

#### LE RISORSE STANZIATE

#### CERTIFICAZIONE UNICA

#### Introduzione

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il Modello CU 2020 (Certificazione Unica 2020) e le relative istruzioni, dove riportare i dati:

- fiscali e previdenziali delle certificazioni lavoro dipendente/assimilato e assistenza fiscale
- fiscali e previdenziali delle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
- i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi da locazioni brevi.

#### INDICE DELLE DOMANDE

- 1. Cos'è la **certificazione unica**?
- 2. Quali **redditi** attesta la certificazione unica?
- 3. Quali **dati** vengono comunicati nella certificazione unica?
- 4. Come viene consegnata/trasmessa la certificazione unica?
- 5. Entro quando deve essere **consegnata/presentata** la certificazione unica?
- 6. Qual è la differenza tra CU **sintetico** e CU **ordinario**?

#### DOMANDE E RISPOSTE

#### D.1. COS'È LA CERTIFICAZIONE UNICA?

**R.1.** I sostituti d'imposta che hanno erogato redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, devono rilasciare una Certificazione Unica per **attestare** i **dati fiscali** e i dati **previdenziali** e **assistenziali**. Il contribuente che riceve tale certificazione deve utilizzarla per compilare la propria dichiarazione dei redditi.

#### D.2. QUALI REDDITI ATTESTA LA CERTIFICAZIONE UNICA?

- **R.2.** La Certificazione Unica deve essere utilizzata per attestare la corresponsione di:
  - redditi di lavoro dipendente,
  - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
  - redditi di lavoro autonomo;
  - redditi diversi;
  - provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari;
  - provvigioni derivanti da vendita a domicilio;
  - corrispettivi erogati dal condominio, quale sostituto d'imposta, per prestazioni relative a contratti d'appalto;
  - indennità corrisposte per la cessazione:
    - di rapporti di agenzia;
    - da funzioni notarili;
    - dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
  - somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi

#### D.3. QUALI DATI VENGONO COMUNICATI NELLA CERTIFICAZIONE UNICA?

- **R.3.** Nella Certificazione Unica vengono riportati
- i dati **fiscali** e **previdenziali** relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
- i dati **fiscali** e, laddove previsto, previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, locazioni brevi.

DATI CERTIFICAZIONE UNICA			
CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE ED	CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO,		
ASSIMILATI	PROVVIGIONI, REDDITI DIVERSI E CERTIFICAZIONE		
	LOCAZIONI BREVI		
DATI FISCALI	DATI FISCALI		
redditi di lavoro dipendente	redditi di lavoro autonomo		
redditi assimilati ed equiparati	redditi diversi		
indennità di fine rapporto, acconti e	provvigioni		
anticipazioni	corrispettivi erogati dal condominio		
compensi arretrati	detrazioni fiscali effettuate		
detrazioni fiscali effettuate	indennità corrisposte per cessazione di		
ritenute d'acconto e a titolo d'imposta	rapporti di agenzia, funzioni notarili e		
operate	attività sportiva		
oneri deducibili	somme erogate a seguito di procedura di		
	esproprio		
	corrispettivi per prestazioni relative a		
	contratti d'appalto		
	compensi a seguito di procedure di		
	pignoramenti presso terzi		
	redditi locazioni brevi		
	ritenute d'acconto e a titolo d'imposta		
DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS	operate		
Riepilogo dell'accredito assicurativo con	DATI PREVIDENZIALI		
evidenza dei contributi versati/dovuti			
all'INPS e ad altri Enti.			
DATI ASSICURATIVI INAIL			

#### D.4. COME VIENE CONSEGNATA/TRASMESSA LA CERTIFICAZIONE UNICA?

**R.4.** Il sostituto d'imposta deve consegnare la Certificazione Unica al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, percettore di redditi di lavoro autonomo) in **duplice copia**. Alla certificazione devono essere allegate le istruzioni per il contribuente.

La certificazione potrà essere utilizzata anche per attestare i compensi corrisposti nel corso del 2020, fino all'approvazione di un nuovo schema di certificazione.

Quindi, i sostituti d'imposta che devono certificare redditi di lavoro del 2020, utilizzeranno la CU 2020 e, in un secondo momento, consegneranno una nuova certificazione contenente solo i dati mancanti oppure riconsegneranno la certificazione completa di tutti i dati necessari.

Le certificazioni possono essere sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

## CERTIFICAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO

E' facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in **formato elettronico**, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

Le istruzioni alla compilazione della CU specificano che la modalità di consegna elettronica potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

Resta, dunque, in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.

#### D.5. ENTRO QUANDO DEVE ESSERE CONSEGNATA/PRESENTATA LA CERTIFICAZIONE UNICA?

- **R.5.** La Certificazione Unica può essere consegnata al percipiente:
  - entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, oppure
  - entro **12 giorni** dall'eventuale richiesta del dipendente che abbia cessato il rapporto nel corso dell'anno.



Quest'anno, con il Decreto- Legge 9/2020 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" è stata prorogata al 31 marzo 2020 anche la scadenza della trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica.

TRASMISSIONE AGENZIA ENTRATE				
Invio	Tali certificazioni dovranno essere inviate mediante flusso			
ORDINARIO	telematico all'Agenzia entro 31 marzo 2020.			
REDDITI CHE NON VENGONO DICHIARATI NEL 730	Per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione è fissato al 31 ottobre analogamente a quanto previsto per il Mod. 770 (per l'anno 2020, il termine è posticipato al 2 novembre poiché cade di sabato). A tale riguardo, sebbene la norma faccia riferimento a CU "contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili" con il Mod. 730, e dunque, in primis, le CU dei lavoratori autonomi, si ritiene che il differimento al 31 ottobre (2 novembre per il 2020 in quanto la scadenza del 31 ottobre cade di sabato) del termine di trasmissione operi anche in relazione alle CU contenenti esclusivamente dati assicurativi (ad esempio, le CU dei soci assicurati all'INAIL) in quanto anch'esse non hanno alcun impatto sulla dichiarazione precompilata			
CORREZIONE	Analogamente a quanto previsto gli scorsi anni, nel caso in cui il sostituto rilasci una CU 2020 diversa da quella trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2020, lo stesso deve comunicare al percipiente, utilizzando il codice CF, che se intende avvalersi della dichiarazione precompilata, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall'ultima CU ricevuta.			

MOD. 770

L'obbligo di presentazione del Mod. 770, entro il 31 ottobre (2 novembre per l'anno 2020), permane per i sostituti d'imposta che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella CU e, dunque, i dati relativi alle ritenute operate e ai relativi versamenti effettuati, ai crediti vantati e al relativo utilizzo, ecc.


#### D.6. Qual è la differenza tra CU sintetico e CU ordinario?

- **R.6.** Al fine di permettere la consegna ai percipienti e la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, il Modello CU è scisso in:
  - Modello CU sintetico, vale a dire una versione semplificata della certificazione che va consegnata al percipiente a cura del datore di lavoro;
  - Modello CU ordinario, vale a dire una versione implementata della certificazione che deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate e che contiene molti dei dati che in passato erano presenti nel Mod. 770 Semplificato.

#### C.1. COMPILAZIONE PER RITENUTA LIBERO PROFESSIONISTA

**S.1** Una società ha erogato al proprio commercialista un compenso per prestazioni professionali a fronte delle quali lo stesso ha emesso una fattura con onorario 2.000 € e ritenuta 400.

La CU deve essere così compilata.



#### C.2. DIRITTI D'AUTORE

**\$.2** Una società deve rilasciare la certificazione unica per compenso di diritti d'autore per un importo pari a 10.000 euro.

La CU deve essere così compilata.



#### RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 83 del 2 marzo	L'Agenzia delle Entrate ha fornito
<u>2020</u>	chiarimenti in merito alla rimessa in
	vendita di titoli d'ingresso nominativi o
	cambio di nominativo per gli
	intrattenimenti e le attività
	spettacolistiche
Risposta interpello 84 del 3 marzo	L'Agenzia delle Entrate ha fornito
<u>2020</u>	chiarimenti in merito all'impresa di
	ripristino e all'opzione regime di
	imponibilità IVA
Risposta interpello 85 del 5 marzo	L'Agenzia delle Entrate ha fornito
<u>2020</u>	chiarimenti in merito al credito d'imposta
	per gli investimenti nel Mezzogiorno
Risposta interpello 86 del 5 marzo	L'Agenzia delle Entrate ha fornito
<u>2020</u>	chiarimenti in merito al tardivo invio
	modello ANR/3
Risposta interpello 87 del 5 marzo	L'Agenzia delle Entrate ha fornito
<u>2020</u>	chiarimenti in merito al tardivo invio
	modello ANR/3

#### LO SCADENZARIO DAL 06.03.2020 AL 20.03.2020

ATTENZIONE: A seguito dell'emergenza Coronavirus il <u>Decreto Legge del 02.03.2020 n. 9</u> contenente misure urgenti per contrastare la diffusione del Coronavirus, ha previsto lo slittamento al 31 marzo 2020 della scadenza dei seguenti adempimenti, la cui scadenza originaria era il 9 marzo:

- I sostituti d'imposta, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi sotto qualsiasi forma soggetti a ritenute alla fonte, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, devono trasmettere all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, le Certificazioni uniche (Cu 2020) contenenti i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019. Qui il modello approvato con Provvedimento del 15.01.2020.
- Ultimo giorno utile per l'invio telematico, da parte dei sostituti di imposta, del modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate", per ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei propri amministrati. Come sopra evidenziato esclusivamente per il 2020 tale termine è stato differito al 31.3.2020 dall'art. 1, comma 3, DL n. 9/2020.

Come sopra evidenziato esclusivamente per il 2020, la scadenza originaria fissata a Lunedì 9 Marzo 2020 (il 7 cade di sabato), slitta **al 31.3.2020**, come previsto dal DL n. 9/2020.

Lunedì 16 Marzo 2020

I soggetti IVA, devono procedere all'emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente (Febbraio).

Lunedì 16 Marzo 2020	Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato, di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (Febbraio), nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.
Lunedì 16 Marzo 2020	Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l'obbligo dello scontrino elettronico, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano ad risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.
Lunedì <b>16 Marzo 2020</b>	I soggetti che esercitano attività di intrattenimento, devono provvedere al versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.
Lunedì <b>16 Marzo 2020</b>	I contribuenti Iva mensili devono versare l'Iva dovuta per il mese di Febbraio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di Gennaio), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì <b>16 Marzo 2020</b>	I contribuenti Iva devono provvedere al versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Iva relativa al 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, tramite modello F24.

Lunedì 16 Marzo 2020	I sostituti d'imposta devono <b>versare le ritenute operate</b>
25116 G/1 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	nel mese di Febbraio 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite
	modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.
Lunedì 16 Marzo 2020	Le Società di capitali devono provvedere al versamento della Tassa annuale vidimazione libri sociali.
Lunedì 16 Marzo 2020	I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di febbraio relativi a contratti di locazione breve.
Lunedì <b>16 Marzo 2020</b>	I condomini in qualità di sostituti d'imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (febbraio 2020) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24.
Lunedì <b>16 Marzo 2020</b>	Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento delle ritenute operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese di febbraio 2020.
Mercoledì 18 Marzo 2020	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 3% (1/10 del minimo), non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 17 febbraio 2020 (ravvedimento breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

#### Venerdì 20 Marzo 2020

Coloro che hanno effettuato erogazioni liberali possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per esprimere il loro rifiuto devono utilizzare il modello denominato "Opposizione all'utilizzo dei dati delle erogazioni liberali per la dichiarazione dei redditi precompilata", che debitamente sottoscritto e unitamente ad una copia di un documento d'identità, deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate inviando una e-mail all'indirizzo:

<u>opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it</u> oppure inviando un fax al numero 0650762650

#### Venerdì 20 Marzo 2020

Le **imprese elettriche** devono inviare telematicamente tramite i servizi *Entratel* o *Fisconline*, la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati di dettaglio relativi al canone Tv addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di Febbraio 2020.